

LE NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55% CONTENUTE NEL “DECRETO CRESCITA”

L'art. 11, DL n. 83/2012 c.d. “Decreto Crescita” ha introdotto una serie di importanti disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare il Legislatore ha previsto:

1. l'**aumento** della detrazione IRPEF per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50%** e l'**innalzamento del limite massimo di spesa a €96.000** relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.

Pertanto, per le spese sostenute dal **26.6.2012 al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF**, disciplinata dall'art. 16-bis, TUIR è **fissata nella misura del 50%** (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di **€96.000** (anziché €48.000) per ciascuna unità immobiliare.

Si rammenta che dal 2012 la detrazione in esame è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta pari al 50% e con il limite di €96.000 per il citato periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 mentre dall'1.7.2013 ritornerà al 36% con il limite di €48.000.

Sono confermate le disposizioni contenute nel citato art. 16-bis e pertanto la detrazione in esame è riconosciuta:

- ⊕ **per le sole unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- ⊕ **in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;**

2. la **proroga** della detrazione IRPEF / IRES **del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui all'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute **nel periodo 1.1 – 30.6.2013**, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Si rammenta che per poter beneficiare delle detrazioni in esame, **da parte di persone fisiche / lavoratori autonomi** il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario / postale.

Va evidenziato che secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 7.6.2012, n. 55/E, il **bonifico incompleto** determina il disconoscimento dell'agevolazione. Il comma 3 del citato art. 11 ha **soppresso, a decorrere dall'1.1.2012, l'ultimo periodo dell'art. 4, comma 4**, DL n. 201/2011, in base al quale *“la detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, ... si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013”*.

La richiamata lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis, TUIR interessa gli interventi *“relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”*.

A seguito del predetto intervento normativo è possibile usufruire dal 2012 della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate al **risparmio energetico** previste dalla citata lett. h).

Così ad esempio, è possibile usufruire della detrazione del 50% per la sostituzione di una caldaia in un'unità residenziale con una nuova per la quale non sussistono tutti i requisiti per la detrazione del 55%.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55% CONTENUTE NEL “DECRETO CRESCITA”

Quanto sopra può essere così schematizzato:

Periodo sostenimento spese	Detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio	Detrazione per interventi di riqualificazione energetica
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	36% con il limite di € 48.000	55% (*) (**)
dal 26.6.2012 al 31.12.2012	50% con il limite di € 96.000	55% (*) (**)
dall'1.1.2013 al 30.6.2013	50% con il limite di € 96.000	55% (*) (**)
dall'1.7.2013	36% con il limite di € 48.000	

(*) Il limite di spesa varia, da € 54.545 a € 181.818,18 a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007.

(**) Per gli interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis, TUIR è possibile usufruire in alternativa dall'1.1.2012 della detrazione 36% - 50%.

Considerato che nel 2012 la detrazione spettante è legata al momento di sostenimento della spesa, si pone la questione di individuare la detrazione spettante per le spese sostenute **dal 26.6.2012 in presenza anche di spese sostenute in precedenza** (in pratica, come devono essere verificati i limiti di € 48/96.000?). La questione è stata “risolta” nell’ambito della risposta all’**Interrogazione parlamentare 4.7.2012, n. 5-07249**.

In tale occasione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che per individuare **l’importo massimo di €96.000**, questo deve essere **considerato al netto** delle spese sostenute antecedentemente al 26.6.2012, per le quali il contribuente beneficia della “vecchia” detrazione del 36% nel limite di € 48.000.

Nel citato intervento è stato inoltre evidenziato che per **le spese sostenute dall'1.1.2013 al 30.6.2013** la detrazione spetta sempre entro il **limite massimo di €96.000 tenendo conto, però, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in precedenza**.

Fonte: Art. 11, DL n. 83/2012
Seac del 17/9/2012

Busto Arsizio, 27 settembre 2012